



# COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

## ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**DELIBERAZIONE N. 57 del 20/12/2025**

### **OGGETTO: IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2026 E RELATIVO PROSPETTO.**

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **venti** del mese di **dicembre** alle ore **09:08** in Rubiera, nella sede municipale nella sala consiliare. In seguito a convocazione da parte del Presidente del Consiglio, diramata nei modi e nei tempi prescritti dalle disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio comunale per trattare gli argomenti portati all'ordine del giorno, in seduta pubblica.

Risultano presenti all'appello iniziale i Signori:

CAVALLARO EMANUELE	Sindaco	Presente
BOCCOLINI NORA	Consigliere	Assente
VERNIA NICOLO'	Consigliere	Presente
ROMOLI MASSIMO	Consigliere	Presente
BEDOGNI LIA	Consigliere	Presente
ZANI MAURO	Consigliere	Presente
COTTAFAVA GIULIANO	Consigliere	Presente
CLEMENTI FRANCESCO	Consigliere	Presente
MANZOTTI MANUELA	Consigliere	Presente
SILINGARDI MASSIMO	Consigliere	Presente
BONACINI CLAUDIA	Consigliere	Presente
RAELE SALVATORE	Consigliere	Presente
DE VITA MATTEO	Consigliere	Presente
GRAVINA GIANNI	Consigliere	Presente
BARBOLINI GLAUCO	Consigliere	Presente
GENTILE ALESSIA	Consigliere	Presente
ANCOME VITO	Consigliere	Presente

Presenti N. 16

Assenti N. 1

Ha giustificato l'assenza la consigliera Boccolini Nora

Partecipa alla seduta il Segretario generale Segretario AMORINI CATERINA che provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la presidenza il Sig. Sindaco CAVALLARO EMANUELE

Il Sindaco CAVALLARO EMANUELE, constatata per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.



# COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri Sigg.: Bedogni Lia, Ancone Vito, Gentile Alessia.

Sono presenti gli Assessori esterni Sigg.: Massari Federico.

Sono altresì presenti i funzionari: Angela Ficarelli, Responsabile del 1° Settore Affari Generali e Istituzionali – Servizi alla comunità e Chiara Siligardi, Responsabile del 2° Settore programmazione economica e partecipazioni.

Deliberazione n. 57 del 20.12.2025

**Oggetto:** IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2026 E RELATIVO PROSPETTO.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell'art.42, comma 2, lettera f) del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per l'anno 2014), aveva istituito l'Imposta unica comunale (IUC), che si componeva di IMU, TASI e Tassa sui rifiuti-TARI;

RICHIAMATA la Legge 27 dicembre 2019, n.160 (Legge di Bilancio 2020), art.1, che al comma 738 stabilisce che *“a decorrere dall'anno 2020 l'Imposta unica comunale di cui all'art. 1, c. 639, della L. 27 dicembre 2013 n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI); l'Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783”*:

CONSIDERATO che la Legge n.160/2019, art.1, sopra citata riscrive la nuova disciplina dell'IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020, dettando le seguenti disposizioni che individuano i criteri fondamentali della nuova imposta (Nuova IMU):

- 1 il comma 740 stabilisce che il presupposto dell'Imposta municipale propria è il possesso di immobili (fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli) situati nel territorio comunale, pur non costituendo presupposto d'imposta le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, categorie “di lusso”;
- 2 il comma 743 individua i soggetti passivi dell'imposta nei possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli immobili stessi;
- 3 il comma 744 che riserva allo Stato il gettito dell'I.M.U. derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (ad eccezione dei “D/10”), calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento;



# COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

- 4 il comma 745 che prevede che la base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili così come determinato dal comma 745 stesso e dal successivo comma 746;
- 5 il comma 758 che conferma l'esenzione dall'imposta dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, di cui all'art. 1 del D.L. 29 marzo 2004 n. 99, iscritti alla previdenza agricola;
- 6 il comma 759 che disciplina altre fattispecie di esenzione per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte;

PRESO ATTO che restano confermate:

- 1) al comma 747 le riduzioni obbligatorie del 50 per cento della base imponibile per:
  - i fabbricati di interesse storico/artistico;
  - i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;
  - le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, che li utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;
- 2) al comma 760 la riduzione dell'imposta al 75 per cento per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998, n. 431;

DATO ATTO che il comma 772 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2020 sopra citata ha previsto, a decorrere dall'anno 2023, la deducibilità dell'IMU relativa agli immobili strumentali ai fini della determinazione del reddito d'impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni;

RICHIAMATA la Legge 30 dicembre 2020, n.178 (Legge di Bilancio 2021), che all'art.1, comma 48, interviene in materia di IMU dovuta dai pensionati esteri, stabilendo che: *“A partire dall'anno 2021 per una sola unita' immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprieta' o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' applicata nella misura della metà”*;

TENUTO CONTO che il comma 751, della Legge 160/2019, prevede a decorrere dal 1° gennaio 2022 l'esenzione IMU per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (“immobili merce”);

PRESO ATTO che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 209/2022, depositata il 13 ottobre 2022, ha ritenuto costituzionalmente illegittime alcune parti del testo normativo che qualifica l'abitazione principale ai fini IMU (art. 1, comma 741, lettera b), L. n. 160/2019); pertanto, a seguito dell'intervento della Consulta, la nuova definizione di abitazione principale è la seguente: *“per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”*;



# COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

DATO ATTO che la Legge n.197 del 29 dicembre 2022 (Legge di Bilancio 2023), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022, all'art. 1, comma 81, ha introdotto la nuova esenzione per gli immobili occupati abusivamente, mediante inserimento di una nuova lettera al comma 759, art.1, della Legge n.160/2019:

*« g-bis) gli immobili non utilizzabili ne' disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorita' giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale;*

RICHIAMATI i seguenti commi dell'art. 1, della L. 160/2019 che disciplinano le aliquote dell'imposta:

- comma 748 che dispone che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e le relative pertinenze, è pari allo 0,5 per cento stabilendo che i comuni possono con deliberazione del Consiglio Comunale, aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- comma 749 che conferma l'importo di € 200,00 della detrazione dall'imposta gravante sull'abitazione principale;
- comma 750 che stabilisce che l'aliquota di base per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9, comma 3-bis, del d.l. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133, del 26 febbraio 1994, è pari allo 0,1 per cento e che i Comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- comma 752 che individua l'aliquota di riferimento per i terreni agricoli, fissandola allo 0,76 per cento, i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla fino all'1,06 per cento o ridurla fino all'azzeramento;
- comma 753 che dispone che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 è riservata allo Stato e che i Comuni, sempre con delibera consiliare, hanno la facoltà di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
- comma 754 che disciplina l'aliquota di base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, fissandola nella misura dello 0,86 per cento con la possibilità data ai Comuni, con atto del Consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

PRESO ATTO che ai sensi del comma 756 della medesima legge n.160 a decorrere dall'anno 2021 i Comuni, in deroga all'art. 52 del D.L. n. 446 del 15 dicembre 1997, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 754 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa elaborazione di un prospetto che forma parte integrante della deliberazione, redatto accedendo all'applicazione disponibile sul Portale del Federalismo Fiscale, pena l'inidoneità della delibera a produrre i suoi effetti, come confermato dalla Risoluzione del Dipartimento dell'Economia e delle Finanze n.1/2020;

VISTE più specificamente, le seguenti disposizioni della Legge n.160/2019:

- l'art. 1 comma 757 *“In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771”;*



# COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

- l'art. 1 comma 764 *“In caso di discordanza tra il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta, prevale quanto stabilito nel prospetto”;*
- l'art. 1 comma 767. *“Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.”*

VISTO il decreto del MEF del 7 luglio 2023 che individua le fattispecie (Allegato A al decreto stesso) in base alle quali i Comuni possono diversificare le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 1, commi da 748 a 755, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e stabilisce le modalita' di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del relativo prospetto ;

RILEVATO che :

- con il DL 132/2023 è stata posticipata l'entrata in vigore del prospetto di cui sopra all'anno 2025, come indica l'art. 6 ter, comma 1 *“In considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno d'imposta 2025”;*
- con successivo decreto del Viceministro dell'Economia e delle Finanze del 6 settembre 2024 è stato sostituito l'allegato A del citato DM 7 Luglio 2023;
- con successivo decreto del Viceministro dell'Economia e delle Finanze del 6 novembre 2025, rubricato *“Integrazione del decreto 6 settembre 2024 concernente l'individuazione delle fattispecie in materia di Imposta Municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160”*, è stato sostituito l'allegato A del citato decreto del 6 settembre 2024, con decorrenza dall'anno d'imposta 2026;

RICHIAMATO il comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10 novembre 2025 che ha reso nota l'apertura ai comuni, a decorrere dal 12 novembre 2025, dell'applicazione informatica per l'approvazione del “prospetto delle aliquote” dell'IMU, all'interno dell'apposita sezione del “Portale del federalismo fiscale”, per mezzo del quale è possibile individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell'IMU, nonché elaborare e trasmettere il relativo prospetto per l'anno 2026;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n.63 del 23 dicembre 2024 di determinazione delle aliquote IMU per l'anno 2025, con la quale sono state confermate le aliquote vigenti nel 2024, ed è stata ridotta allo 0 per cento l'aliquota per le abitazioni, e relative pertinenze, locate in adesione al Patto per la Casa Emilia Romagna e del relativo Programma regionale;



# COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

VISTO l'Accordo territoriale stipulato tra l'Unione Tresinaro Secchia, e le associazioni di categoria di proprietà edilizia e degli inquilini avente ad oggetto *"Progetto Abitare Supportato"*, approvato con Deliberazione di Giunta dell'Unione Tresinaro Secchia n.62 del 26 novembre 2025;

RITENUTO opportuno mettere in campo azioni finalizzate ad incentivare i proprietari a mettere a disposizione i propri alloggi per la locazione;

CONSIDERATO che l'allegato A del citato DM 7 luglio 2023 prevede la possibilità di deliberare un'aliquota agevolata in relazione ad *"Accordi/Patti territoriali per soddisfare particolari esigenze abitative (come definiti nel Regolamento)"*;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. , assunta in data odierna di adozione di modifiche ed integrazioni al vigente Regolamento di disciplina dell'IMU;

VALUTATO, a decorrere dall'annualità 2026 di stabilire un'aliquota IMU pari a 0 per cento per le abitazioni, e relative pertinenze messe a disposizione dai soggetti proprietari ai fini della locazione in attuazione ed alle condizioni del *"Progetto Abitare Supportato"*, recepito nell'Accordo Territoriale stipulato tra Unione Tresinaro Secchia e le Associazioni di categoria di proprietà edilizia e degli inquilini;

RITENUTO infine, allo scopo di garantire i servizi erogati dall'Ente mantenendo nel contempo gli equilibri di bilancio, di confermare per l'anno 2026, con l'eccezione descritta in precedenza dell'aliquota dello 0 per cento relativa al *"Progetto Abitare Supportato"*, le aliquote dell'imposta IMU stabilita per l'anno 2025 e di approvare le aliquote del tributo come riportato nel ***"prospetto delle aliquote"***, elaborato utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del *"Portale del federalismo fiscale"*, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

VISTO il prospetto delle aliquote IMU elaborato per l'anno 2026 mediante la procedura sopra descritta (Allegato 1) ;

PREMESSO che:

- l'art.151, comma 1, del Testo unico degli Enti Locali dispone che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il Bilancio di previsione per l'anno successivo;
- l'articolo 172 del medesimo Testo Unico stabilisce che al Bilancio di previsione sono allegati i seguenti documenti: *"... omissis... e) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi...omissis..."*;
- l' art.1, comma 169, della legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) conferma che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione degli enti stessi e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento ;



# COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

ACQUISITI, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del Testo unico e dell'articolo 17, comma 5, del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, i seguenti pareri espressi da:

- favorevole del Responsabile del 2° Settore – Programmazione economica e partecipazioni in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- favorevole del Responsabile di ragioneria per la regolarità contabile con riferimento ai riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, che l'atto comporta;

ACQUISITO il parere del Revisore dei conti reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), del Testo Unico degli Enti locali;

DATO ATTO che, stante l'approssimarsi del termine di legge per l'approvazione del Bilancio di previsione 2026-2028 al 31 dicembre 2025, e della conseguente necessità di rendere immediatamente operativa l'articolazione delle aliquote IMU, si rende opportuno stabilire l'immediata eseguibilità del presente atto deliberativo;

UDITI gli interventi dei Consiglieri come da verbale di seduta;

VISTI:

- il decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni ed integrazioni;
- il vigente Regolamento Generale delle Entrate Tributarie comunali;
- il vigente Statuto Comunale;

CON voti favorevoli n. 11, contrari n. 5 (Gruppo Consigliare De Vita Sindaco), astenuti n. 1, espressi in forma palese ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento del Consiglio comunale;

## DELIBERA

- 1 DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2 DI APPROVARE le aliquote del tributo IMU- Imposta Municipale Propria – per l'anno 2026 come riportato nel **“prospetto delle aliquote”**, elaborato utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del **“Portale del federalismo fiscale”**, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
- 3 DI DARE ATTO che il prospetto riporta le aliquote, le detrazioni e le esenzioni, definite nel rispetto della potestà riconosciuta all'ente locale, fermo restando la disciplina del legislatore nazionale in materia di esenzioni e riduzioni alla quale si rinvia a completamento del sistema di applicazione dell'IMU;
- 4 DI STABILIRE che la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle aliquote agevolate di cui a tutti i punti del prospetto relativi ad **“Abitazione locata o in comodato”**, dovrà essere



# COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

autocertificata da parte dei soggetti passivi mediante compilazione di apposita modulistica da consegnare al Servizio tributi, entro il 31 dicembre dell'anno di imposta;

- 5 DI PROVVEDERE** ad inviare al Ministero dell'economia e delle Finanze il “*prospetto delle aliquote*”, mediante l'apposita procedura telematica disciplinata dal DM 7 Luglio 2023, entro il 14 ottobre dell'anno di riferimento del tributo, in modo che il prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno.

SUCCESSIVAMENTE, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo unico, mediante distinta e separata votazione, con voti favorevoli n. 11, contrari n. 5 (Gruppo Consigliare De Vita Sindaco), astenuti n. /

## **D E L I B E R A**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

## **S I R E N D E N O T O**

CHE il Responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 5 della Legge 7 agosto 1990 n.241 cui rivolgersi e chiedere informazioni in caso di bisogno è la Dott.ssa Chiara Siligardi, Funzionario Responsabile del 2° Settore – Programmazione economica e partecipazioni ;

CHE avverso il presente atto, ove sia considerato lesivo di interessi tutelati dalla legge, è ammessa impugnazione per vizio di legittimità (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere) proponibile, da chi vi abbia legittimo interesse, presso il Tribunale amministrativo regionale competente entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione e comunque dal momento della venuta conoscenza dello stesso.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni.

IL Sindaco  
CAVALLARO EMANUELE

IL Segretario  
AMORINI CATERINA